

SETTORE

AGEVOLAZIONI

**CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO  
C.D. "DECRETO SOSTEGNI": NUOVE ISTRUZIONI  
IN CASO DI SUBENTRO NELL'ATTIVITÀ**

RIFERIMENTI

- Art. 1, DL n. 41/2021
- Provvedimento Agenzia Entrate 23.3.2021
- Informative SEAC 24.3.2021, n. 93; 25.3.2021, n. 94; 26.3.2021, n. 95; 8.4.2021, n. 109 e 19.5.2021, n. 154

IN SINTESI

*A pochi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda per la richiesta del contributo a fondo perduto previsto dal c.d. "Decreto Sostegni", fissata al 28.5.2021, l'Agenzia delle Entrate ha modificato le istruzioni del modello fornendo la modalità di compilazione da parte dei soggetti che hanno attivato la partita IVA dall'1.1.2019 per proseguire l'attività esercitata in precedenza da un altro soggetto.*

*In particolare, in caso di "confluenze", trasformazioni di ditte individuali in società, ecc., il soggetto subentrante deve barrare la casella "Erede che prosegue l'attività del de cuius" e riportare la partita IVA del "soggetto confluito".*

*Pertanto, qualora la domanda sia già stata presentata e scartata, è ora possibile presentare una nuova domanda entro il predetto termine.*

SERVIZI COLLEGATI

settimanala **professionale**

**SO**  
fisco  
SCHEDE OPERATIVE

**ilnotiziario**



RIPRODUZIONE VIETATA

Il prossimo 28.5.2021 scade il termine per la presentazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate della domanda per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dall'art. 1, DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni", a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa / lavoro autonomo / agrario (titolari di partita IVA), a condizione che i ricavi / compensi 2019 siano non superiori a € 10 milioni e l'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30% dell'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2019 (Informativa SEAC [24.3.2021, n. 93](#); [25.3.2021, n. 94](#) e [26.3.2021, n. 95](#)).

Il beneficio è usufruibile anche in presenza di operazioni straordinarie intervenute nel periodo 1.1.2019 - 31.12.2020, con subentro del soggetto avente causa nell'esercizio dell'attività del dante causa. In tal caso il soggetto avente causa (ad esempio, conferitario, cessionario dell'azienda) non è esonerato (salvo in caso di costituzione del dante causa nel predetto periodo) dalla verifica della riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 rispetto al 2019, in quanto come precisato dall'Agenzia nella Circolare 21.7.2020, n. 22/E, *"in relazione all'azienda oggetto di riorganizzazione, sul piano sostanziale, non si è in presenza di un'azienda neocostituita"* (Informativa SEAC [8.4.2021, n. 109](#)).

La presentazione della domanda da parte di un **soggetto** (avente causa) **che ha attivato la partita IVA dall'1.1.2019 al fine di proseguire l'attività precedentemente esercitata da un'altra partita IVA** (dante causa) ha comportato, fino ad ora, lo scarto della stessa.

Merita evidenziare che tale questione è stata affrontata dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 19.5.2021, n. 5/E (Informativa SEAC [19.5.2021, n. 154](#)) con riguardo ad una ditta individuale derivante dalla "trasformazione" di una snc esistente (avvenuta a gennaio 2020), che ha trasmesso la domanda per la fruizione del contributo, ricevendo come esito lo scarto della stessa con la motivazione *"importo 2019 incompatibile con inizio attività 2020"*. In presenza di tale fattispecie l'Agenzia ha ribadito che in tal caso *"non si è in presenza di un'attività neocostituita"*, precisando che:

- il soggetto che è venuto ad esistenza a seguito della "trasformazione" (ditta individuale) può fruire del beneficio;
- vanno considerati, quale soglia di accesso, i ricavi 2019 riferibili all'azienda preesistente (società di persone);
- per il calcolo della riduzione del fatturato vanno confrontati i dati riferibili ai due periodi di riferimento (2019 e 2020), *"considerando il fatturato relativo all'azienda trasformata"*.

Nel caso di specie, posto che la domanda è stata scartata, l'Agenzia ha evidenziato la necessità di presentare, dopo il 28.5.2021, un'istanza ai fini della revisione, in autotutela, dell'esito di rigetto per fruire del contributo *"dimostrando ... il tentativo di richiesta dello stesso nei termini originari"*.

Recentemente la stessa Agenzia, al fine di evitare lo scarto della domanda, ha modificato le istruzioni alla compilazione del modello approvato con il Provvedimento 23.3.2021.

#### ATTIVAZIONE PARTITA IVA DALL'1.1.2019 PER SUBENTRO IN ALTRA ATTIVITÀ

In presenza di subentro nella prosecuzione dell'attività di un altro soggetto, le istruzioni "aggiornate" della domanda di riconoscimento del contributo precisano ora che



*"nel caso il soggetto richiedente sia un soggetto che ha attivato una partita IVA dopo il 31 dicembre 2018 per proseguire l'attività di altra partita IVA (es. confluenze, trasformazioni da ditta individuale a società), operazione preventivamente comunicata con la presentazione del modello AA7/10 o con il modello AA9/12"*

nel riquadro **"Richiedente"** è necessario:

- indicare nel campo *"Codice fiscale"* il codice fiscale del richiedente;
- barrare la casella *"Erede che prosegue l'attività del de cuius"*;
- indicare, nel campo *"Codice fiscale del de cuius"*, la partita IVA del soggetto dante causa ("soggetto confluito").

Con tale modalità di compilazione, quindi, il modello risulta “accettato” ancorché, al fine di individuare la media mensile del fatturato / corrispettivi 2019 / 2020, i dati siano riferiti a due diverse partite IVA (subentrante e subentrato).

**Esempio 1**

In data 1.9.2019 Rossi Mario (codice fiscale RSSMRA65R14H501R) titolare della relativa ditta individuale ha conferito la stessa nella Rossi&Verdi snc.

In sede di richiesta della partita IVA la società ha compilato il quadro D del mod. IVA AA7/10 barrando la casella “1c” e indicando la partita IVA della ditta individuale (00866440225). Avendo i requisiti per la richiesta del contributo a fondo perduto c.d. “Decreto Sostegni” il riquadro “Soggetto richiedente” della domanda da inviare all'Agenzia delle Entrate da parte della snc (codice fiscale 01233660228) è così compilato.

<b>SOGGETTO RICHIEDENTE</b>	Codice fiscale	01233660228
	Erede che prosegue l'attività del de cuius	X
	Codice fiscale del de cuius	00866440225
<b>RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELL'ISTANZA</b>	Codice fiscale	RSSMRA65R14H501R
	Codice carica	1 1 se rappresentante legale di richiedente diverso da persona fisica 2 se rappresentante di richiedente minore/interdetto

**Esempio 2**

La Delta e Gamma snc è costituita dai soci Delta Ivo e Gamma Luca.

Nel mese di dicembre 2019 il socio Delta ha ceduto al socio Gamma la propria partecipazione.

Il socio Gamma ha continuato ad esercitare l'attività quale unico socio e nel mese di maggio 2020 ha provveduto a sciogliere la società proseguendo l'attività in forma di ditta individuale.

In sede di richiesta della partita IVA l'ex socio Gamma ha compilato il quadro E del mod. IVA AA9/12 barrando la casella “1b” e indicando la partita IVA della snc (00213550683).

Avendo i requisiti per la richiesta del contributo a fondo perduto c.d. “Decreto Sostegni” il riquadro “Soggetto richiedente” della domanda da inviare all'Agenzia delle Entrate da parte dell'ex socio Gamma (codice fiscale) è così compilato.

<b>SOGGETTO RICHIEDENTE</b>	Codice fiscale	GMMLCU80C04A952P
	Erede che prosegue l'attività del de cuius	X
	Codice fiscale del de cuius	00213550683
<b>RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELL'ISTANZA</b>	Codice fiscale	
	Codice carica	1 1 se rappresentante legale di richiedente diverso da persona fisica 2 se rappresentante di richiedente minore/interdetto

La previsione della nuova modalità di compilazione del modello consente ai soggetti che hanno già inviato la domanda ricevendo un esito di scarto, di provvedere (in luogo della presentazione di un'istanza in autotutela dopo il 28.5.2021, come suggerito recentemente dall'Agenzia nella citata Circolare n. 5/E) **ad un nuovo invio entro il prossimo 28.5.2021**.

Ciò risulta di particolare interesse anche in considerazione del fatto che il c.d. “Decreto Sostegni-bis”, recentemente approvato e attualmente in corso di pubblicazione sulla G.U., prevede il riconoscimento “automatico” di un nuovo contributo a favore dei soggetti che hanno presentato la domanda e ottenuto il riconoscimento del contributo di cui al DL n. 41/2021.

